# SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XII LEGISLATURA ----

N. 2188

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMANÀ, LA LOGGIA, CORSI ZEFFIRELLI, RAGNO, D'ALÌ, VENTUCCI, GRIPPALDI, PORCARI, MONTELEONE, MAIORCA, MOLTISANTI, CAPPELLI, CUSUMANO, PELLITTERI, FIEROTTI e RADICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1995

Norme relative alla liberalizzazione del traffico aereo

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 -

Onorevoli Senatori. – Dal 1º gennaio 1993 è entrato in vigore il terzo pacchetto di normative comunitarie in tema di trasporto aereo, con il quale vigono la piena libertà tariffaria ed un libero accesso alle rotte. Tale disposizione è stata rinviata nel nostro Paese ed in particolare l'articolo 5 del regolamento CEE 2408/92 prevede che dal 1º gennaio 1996 cesserà l'attuale esclusiva dell'Alitalia sulla totalità delle rotte nazionali; la norma dovrebbe consentire alle compagnie aeree attualmente presenti sul mercato italiano di profittare di questa parziale liberalizzazione per interessare anche quelle rotte interne che attualmente sono esclusive della compagnia di bandiera.

Il pieno accesso alle rotte e la libertà di operare dovrebbero portare, con la concorrenza tra i vettori, ad un miglioramento dei servizi e ad una diminuzione delle tariffe.

Fino ad oggi in Italia, proprio per la mancanza di una vera concorrenza, vi è stato un alto costo delle tariffe che, rispetto ad analoghe tratte internazionali anche più lunghe, sono di gran lunga superiori.

Questo stato di cose ha portato certamente alla penalizzazione soprattutto delle due isole maggiori perchè più periferiche e perchè prive di veri trasporti alternativi efficienti.

Ci soffermiamo sulla Sicilia che, per l'attuale grave crisi economica ed occupazionale, può trovare una speranza di rilancio solo tramite il turismo: ma non può esservi turismo senza trasporti adeguati e prezzi accessibili e competitivi.

Oggi, in regime di monopolio Alitalia, la Sicilia viene fortemente penalizzata. È, quindi, utile ricordare il dettato dell'articolo 5 del sopracitato regolamento CEE che testualmente recita: «sulle rotte nazionali che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento formano oggetto di concessione esclusiva in forza di legge o di contratto, e laddove altre forme di trasporto

non possano garantire un servizio adeguato ed ininterrotto, tale concessione può sussistere fino alla sua scadenza, limitatamente comunque ad un periodo di tre anni». Pertanto, decorsi i tre anni previsti dal regolamento, dovranno decadere tutte le esclusive

Al fine di tutelare l'Alitalia, il Governo italiano ha rinviato al 1° aprile 1997 l'effettiva liberalizzazione di tutte le rotte nazionali.

Tale rinvio, per le considerazioni su esposte, non dovrebbe aver luogo per una regione svantaggiata come la Sicilia.

La citata peculiarità geografica della Sicilia, le già ricordate gravi implicazioni sociali ed economiche relativamente ad oltre cinque milioni di cittadini italiani, che sono stati e sono svantaggiati sia dalla poca efficienza dei trasporti sia dall'alto costo degli stessi rispetto al resto d'Italia, è un valido motivo per l'emanazione di un urgente provvedimento ad hoc che consenta l'immediata applicabilità del regolamento comunitario per la Sicilia.

Il già lento processo di sviluppo dell'economia di una zona ad alto rischio sociale non può prescindere da una adeguata ed integrata rete di trasporti che consentirebbe ad un'economia asfittica un'inversione di tendenza ed una possibilità di sviluppo turistico, agricolo e commerciale.

Quindi, è ampiamente motivato il valore di un atto legislativo che autorizzi, senza ulteriori rinvii, l'accesso alle rotte interne di collegamento a tutti i vettori comunitari.

Con l'articolo 2 si vuole rafforzare la possibilità di dare reali benefici alla Sicilia, demandando agli enti locali periferici ed alle singole aziende aeroportuali la possibilità di contrattare con i diversi vettori la durata delle autorizzazioni, i costi e gli spazi aeroportuali in base alla verifica della legittimità, della sicurezza e disponibilità degli SLOTS definiti dal Ministero dei trasporti.

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dal 1º gennaio 1996 i vettori comunitari sono ammessi ad esercitare diritti di traffico sulle rotte nazionali di collegamento con la Sicilia, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992. Con la stessa decorrenza s'intendono revocate le concessioni di linea sulle predette rotte in favore della società Alitalia.

#### Art. 2.

1. Le autorizzazioni, regolamentazioni, servizi, tariffe e spazi orari verranno contrattate tra i legali rappresentanti dei vettori e le società di gestioen aeroportuale, di concerto con la Regione siciliana e con le province, previo parere del Ministero dei trasporti e della navigazione.

		•